

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI ORTI URBANI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

## **PARTE PRIMA - ASSEGNAZIONE, REVOCA, PARTECIPAZIONE SPESE.**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli orti urbani siti nel Comune di Fiorano Modenese in lotti di terreno a ciò specificamente destinati.

### **Art. 2 Criteri per l'individuazione del gestore degli orti**

I lotti sono assegnati dal Comune in concessione ad una Associazione di promozione sociale con finalità coerenti alla gestione degli orti urbani, iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Fiorano Modenese.

La concessione verrà disciplinata da apposita convenzione, sottoscritta dalle parti.

Tale Associazione (di seguito gestore) provvederà, a propria volta, ad assegnare gli orti ai propri soci in base ai criteri dell'art. 3 del presente regolamento.

### **Art. 3 Criteri per l'affidamento**

I requisiti, indicati secondo priorità, per poter avanzare richiesta all'Associazione di assegnazione dell'orto sono i seguenti:

- essere residente nel comune di Fiorano Modenese;
- essere pensionato o aver compiuto 65 anni;
- essere socio dell'Associazione individuata come gestore;
- in alternativa al precedente requisito, su esplicita indicazione dei Servizi Sociali per n° 10 orti allo scopo identificati; in tal caso l'Associazione si interfaccia con l'assistente sociale di riferimento.

L'assegnazione avviene con criterio cronologico a seguito di domanda presentata dall'interessato, dichiarando le proprie generalità e allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.

Prima di ogni nuova assegnazione il gestore deve confrontarsi con i Servizi Sociali al fine di garantire il mantenimento della quota di "orti sociali" a disposizione di eventuali utenti in carico ai Servizi.

E' possibile assegnare un solo orto per nucleo familiare tra tutte le aree ortive presenti sul territorio comunale.

#### **Art. 4 Orti in eccedenza**

Nel caso di orti non assegnati al 31 marzo di ogni anno e a seguito di un confronto con i Servizi Sociali, la coltivazione di ulteriori appezzamenti agli ortolani già assegnatari potrà essere concessa ai medesimi patti e condizioni a soggetti disposti a condividere parte dei prodotti con associazioni di solidarietà.

Tale assegnazione è comunque prevista in gestione provvisoria per una sola annata. L'interessato dovrà lasciare libero l'orto a scadenza convenuta.

Qualora le domande superassero la disponibilità, si procederà seguendo l'ordine di presentazione della domanda.

#### **Art. 5 Spese di gestione**

Nelle more dell'intestazione dei contratti relativi alle utenze all'Associazione, la stessa dovrà provvedere al rimborso delle spese relative alle utenze di acqua, gas e luce all'Amministrazione comunale, sulla base di un consuntivo delle spese calcolato dai competenti uffici comunali e comunicato con periodicità annuale all'associazione unitamente alle modalità di pagamento.

Le spese di consumo dell'acqua, qui intese come somma totale dei consumi singolarmente effettuati nei lotti presenti sul territorio sono a carico dell'Associazione. L'Associazione ha in carico la manutenzione ordinaria e ha l'obbligo di segnalazione per quanto riguarda gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e propone migliorie a proprio carico, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

#### **Art. 6 Assegnatari**

Agli assegnatari degli orti dovrà essere consegnato un documento nel quale, oltre alle generalità, sia riportato il n° dell'orto assegnato.

L'orto non è cedibile e non può essere dato in subconcessione.

Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, e nel caso in cui il titolare si trovasse nella temporanea impossibilità di accudire il proprio orto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Associazione indicando le generalità di chi lo sostituirà, il tempo necessario di sostituzione, che comunque non potrà essere superiore ai 3 mesi. Chiunque contribuisca alla conduzione dell'orto, in maniera continuativa o anche temporanea, dovrà essere in ogni caso socio dell'Associazione, per avere garantita la copertura assicurativa.

Non sarà possibile chiedere di cambiare l'orto assegnato, se non in presenza di comprovati motivi di ordine sanitario.

#### **Art.7 Diritto dei familiari**

In caso di decesso del concessionario, il coniuge o l'unito civilmente ha diritto, presentando apposita domanda entro 30 giorni dal decesso, di ottenere la concessione fino al successivo 31 dicembre, esclusivamente ai fini di effettuare il raccolto e di liberare adeguatamente il terreno.

Fino alla scadenza del periodo suddetto, l'orto non potrà essere oggetto di una nuova concessione.

Il coniuge o persona unita civilmente al concessionario deceduto, se residente a Fiorano Modenese e in possesso dei requisiti (essere pensionato o aver compiuto 65 anni), ha diritto ad una successiva concessione sullo stesso orto.

### **Art. 8 Norme di utilizzo degli orti**

Gli orti possono essere utilizzati dai concessionari tutti i giorni rispettando le regole stabilite nelle norme d'uso (Parte Seconda del presente regolamento) e dai vigenti regolamenti comunali.

E' vietata la commercializzazione dei prodotti coltivati.

### **Art. 9 Revoca**

L'associazione ha la facoltà di revocare l'orto assegnato, dandone comunicazione all'amministrazione comunale, a fronte di n° 2 richiami scritti per violazione dello statuto dell'associazione, del presente regolamento o dei vigenti regolamenti comunali.

Nel caso di inadempienza dell'associazione nell'applicazione dei Regolamenti del comune di Fiorano Modenese, e a fronte di n. 3 segnalazioni scritte da parte dell'Amministrazione, si rescinderà la convenzione e verrà sancita la decadenza di tutti i soci dall'assegnazione degli orti.

### **Art. 10 Rinuncia**

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio e in copia per conoscenza all'Amministrazione Comunale (con consegna all'Ufficio protocollo del Comune di Fiorano).

In caso di rinuncia, nulla è dovuto all'ex assegnatario.

L'assegnatario che disdetta l'orto potrà prelevare i prodotti entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

## **PARTE SECONDA- NORME D'USO DEGLI ORTI E COMPORTAMENTO DEI CONCESSIONARI.**

### **Art. 11 Orario di apertura e chiusura**

L'orario è stabilito ed approvato dall'Associazione tenendo conto del succedersi delle stagioni e dell'utilizzo sociale specifico di ogni area ortiva e dovrà essere rispettato da tutti gli associati.

Gli orari di utilizzo degli orti dovranno comunque rispettare quanto già elencato nel vigente "Regolamento Comunale di Polizia Urbana", in particolare all'art. 25<sup>i</sup>, qui interamente richiamato.

### **Art. 12 Gestione delle aree assegnate**

L'Associazione assegnataria ha il compito di provvedere al mantenimento delle aree ortive ordinate e decorose.

L'Associazione, inoltre, ha il compito di definire un programma di interventi per la manutenzione, la cura e la sicurezza dell'area comune: parcheggi, strade, aiuole, piazzole, sentieri, siepi, fossi, servizi e piante, fatta eccezione per la loro potatura che spetta ai servizi del Comune.

I soci-assegnatari sono tenuti a dare la loro collaborazione per garantire la realizzazione del programma stabilito, secondo le modalità decise dall'Associazione stessa.

### **Art. 13 Gestione dei rifiuti**

Il materiale di rifiuto risultante dall'attività dell'orto deve essere portato volta per volta alla stazione ecologica o nei contenitori adibiti alla raccolta di materiale di scarto per garantirne la differenziazione e lo smaltimento del rispetto dei regolamenti vigenti.

L'attività agricola che si svolge negli orti deve rispettare pienamente i criteri dell'agricoltura biologica e pertanto viene bandito l'uso di sostanze chimiche o non naturali, pena la decadenza del diritto di fruizione.

### **Art. 14 Uso dell'acqua**

L'uso dell'acqua è riservato solo all'innaffiatura.

L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari e per evitare il proliferare degli insetti (in particolare delle zanzare).

Si raccomanda di osservare la consuetudine che prevede, nella stagione invernale, la chiusura del contatore generale dell'acqua e la copertura di ogni singolo contatore.

### **Art. 15 Distanze**

E' fatto obbligo rispettare scrupolosamente la distanza stabilita tra un orto e l'altro che non dovrà essere inferiore a cm. 50. Il passaggio principale non può essere modificato rispetto a quello presente allo stato dell'arte. Tali passaggi dovranno essere tenuti liberi da bidoni, puliti da erbe o altri materiali di rifiuto.

### **Art. 16 Coltivazioni**

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere entro i limiti dell'area assegnata. Non è consentita la piantumazione di alberi da frutto, vite e arbusti vari, fatta eccezione per rose e altri fiori.

### **Art. 17 Animali**

In tutta l'area ortiva, è fatto salvo quanto riportato nel vigente "Regolamento Comunale per il benessere e la tutela degli animali" all'Art. 15<sup>ii</sup>, qui interamente richiamato, e nel vigente "Regolamento Comunale di Polizia Urbana", in particolare agli Artt. 37<sup>iii</sup> e 38<sup>iv</sup>, anch'essi qui interamente richiamati.

### **Art. 18 Accessi alle aree ortive**

E' vietato introdurre nella zona adibita a coltivazione autovetture e motocicli, fatta eccezione per le biciclette e per eventuali operazioni di carico e scarico, in particolare è fatto salvo quanto riportato nel vigente "Regolamento del verde" agli Art. 26<sup>v</sup> e 27<sup>vi</sup>, qui interamente richiamati.

### **Art. 19 Concimazioni e coperture**

E' vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari, diserbanti e pollina avicola non commerciale (è ammessa solo pollina ottenuta per trattamento industriale), o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone. Sono sostenute dall'Amministrazione metodologie di coltivazione ecocompatibili attraverso momenti di consulenza, informazione e aggiornamento sui prodotti adeguati a tali procedure.

E' vietato installare negli orti staccionate, costruire serre, capanni o qualsiasi altra struttura non temporanea.

Il terreno deve rimanere scoperto almeno 6 mesi all'anno per consentirne la purificazione attraverso l'esposizione ambientale diretta.

Sono pertanto ammesse coperture esclusivamente temporanee alternativamente nel periodo invernale o estivo.

La copertura dell'orto è consentita durante il periodo invernale tramite un naylon di colore bianco sostenuto da pali che non superino cm. 100 di altezza.

Nella stagione estiva, per difendere gli orti dalla grandine, è possibile installare una rete di protezione sostenuta da pali con altezza non superiore a cm. 200 max.

La copertura dovrà essere realizzata con materiali che abbiano caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata al ruolo di arredo pubblico che visivamente la zona ortiva offre.

### **Art. 20 Disposizione finale**

L'Associazione assegnataria, in forza della convenzione con l'Amministrazione, assegna ciascun lotto di terreno, in uso precario, ai singoli ortolani.

Con la firma del documento di assegnazione, gli ortolani si impegnano a:

- coltivare il lotto di terreno ad orto,
- collaborare con gli organi eletti in assemblea
- rispettare i regolamenti vigenti.

### **Art. 21 Disposizione transitoria**

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti "Norme per la concessione in uso degli orti urbani del Comune di Fiorano Modenese", tutti i lotti di terreno devono essere conformati a quanto qui riportato. In caso contrario, si applica quanto previsto all'art. 9 c.2 delle presenti norme.

### **Art. 22 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla convenzione vigente, e alle norme del Codice Civile.

<sup>i</sup> Art. 25: Tutela della quiete. 1) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili. 2) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 08,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone – anche se soltanto una se ne lamenti - o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. 3) Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. 4) È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini. 5) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui al primo comma del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati, questa - salvo espressa autorizzazione in deroga - non potrà protrarsi oltre le ore 23,00. 6) Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 08.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse. 7) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1° comma, L. 26 ottobre 1995, n° 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico"). 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite. 9) La violazione di cui al comma 6) è punita con la sanzione amministrativa da €. 258,00 a €. 10329,00 ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 447/95. "Regolamento Comunale di Polizia Urbana" - Delibera di Consiglio comunale n° 52 del 29/09/2005.

<sup>ii</sup> Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli Uffici Comunali, nei giardini, parchi ed aree pubbliche. 1. È consentito l'accesso dei cani accompagnati, nei pubblici esercizi e nelle strutture ricettive, limitatamente agli spazi destinati al pubblico, con esclusione dei servizi igienici, alle seguenti condizioni: a) Siano tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola; b) Siano visibilmente puliti e, comunque, con il mantello asciutto; c) Non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto. 2. Nel caso non si intenda avvalersi di tale possibilità, il titolare dell'esercizio dovrà apporre all'ingresso dell'esercizio e ben visibile dall'esterno, un idoneo cartello di divieto. 3. Il detentore del cane è responsabile del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, ecc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane. 4. Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie. 5. Il titolare dell'esercizio ha facoltà di fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio, nel caso si verificano condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori. 6. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. 37/74 modificata con la L. 376/88 e con la L. 60/2006. 7. L'accesso degli animali negli Uffici Comunali, ad esclusione delle sale storiche, è subordinato alle indicazioni riportate al comma 1 per i cani e all'uso degli strumenti appositamente indicati per gli altri animali (guinzaglio, trasportino, ecc). In ogni caso, il proprietario o il possessore devono aver cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno. Solo nei casi in cui la presenza di animali possa costituire problema a causa della logistica degli uffici e/o della presenza di un elevato numero di persone che sostano per attesa delle operazioni di sportello, sarà cura dell'ufficio porre apposito cartello di divieto di entrata. 8. È consentito l'accesso dei cani accompagnati nei giardini, parchi ed aree ad uso pubblico alle seguenti condizioni: a) Siano tenuti al guinzaglio o muniti di idonea museruola; b) Siano puliti e non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto; 9. È vietato l'accesso ai cani accompagnati nelle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bimbi quando tali aree siano chiaramente delimitate, ovvero nel raggio di 10 metri laddove le suddette aree non siano delimitate. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00. "Regolamento Comunale per il benessere e la tutela degli animali" - Delibera di Consiglio comunale n° 5 del 07/03/2013.

<sup>iii</sup> Art. 37 - Custodia, tutela e pascolo degli animali - Ai proprietari di animali o a chiunque li abbia in custodia è fatto obbligo di rimuovere le loro deiezioni che abbiano sporcato i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. È vietato a chiunque :

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
  - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 1) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla immediata pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
  - 2) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
  - 3) È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
  - 4) Con apposito Regolamento sono determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
  - 5) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
  - 6) La violazione di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della immediata cessazione dell'attività illecita.  
"Regolamento Comunale di Polizia Urbana" - Delibera di Consiglio comunale n° 52 del 29/09/2005.

<sup>iv</sup> Art. 38 - Cani.

- 
- 4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli nei luoghi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Regolamento con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani morsicatori – intendendosi, a tal fine, gli animali specificatamente individuati e segnalati dal competente Servizio Veterinario dell'ASL - idonea museruola. ~~L'applicazione della museruola è sempre obbligatoria per i cani la cui razza viene considerata ai sensi delle vigenti disposizioni normative potenzialmente pericolosa (quali a titolo esemplificativo quelli di razza, pitbull, rottweiler, pastore del Caucaso, dogo, mastino napoletano, perro canario, gli incroci di tali razze e i meticci), quando gli stessi si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed ove vi sia adunanza di persone.~~
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 6) La violazione di cui ai commi 4) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alla prescrizione omessa.  
"Regolamento Comunale di Polizia Urbana" - Delibera di Consiglio comunale n° 52 del 29/09/2005.

<sup>v</sup> Art. 26 - Usi e comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche 1. La fruizione delle aree verdi deve essere condotta nel rispetto dell'ambiente, mantenendo comportamenti corretti tali da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza, rispettando le attrezzature e le dotazioni presenti. 2. A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito vengono elencate le attività e i comportamenti vietati che possono arrecare danno o degrado alle aree verdi: a) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori dei contenitori di raccolta; b) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve; c) impermeabilizzare il suolo; d) effettuare scavi non autorizzati; e) aprire passaggi pedonali o carrabili da aree private su aree verdi pubbliche; f) eliminare o danneggiare alberi, arbusti o parte di essi; g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbe annuali/perenni e strato superficiale di terreno; h) calpestare le aiuole fiorite o i siti erbosi ove sia espressamente vietato attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto; i) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici; j) ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico; k) danneggiare o imbrattare segnaletica, giochi o elementi di arredo; l) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite; Regolamento del Verde 20 3. E' vietato fare un utilizzo improprio degli spazi verdi; oltre al rispetto di eventuali specifici divieti segnalati all'interno delle singole aree, negli spazi a verde pubblico è, ad esempio, tassativamente vietato: a) affiggere o appendere sui tronchi degli alberi o sugli arbusti materiale o strutture di qualsiasi genere (volantini, manifesti, cartelli segnaletici, capanne, altalene, amache, ecc...) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzato; b) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'ufficio competente del Comune; c) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; d) accatastare materiale infiammabile o accendere fuochi, salvo casi debitamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale. Nei parchi in cui sono presenti strutture dedicate all'uso dei barbecue, questi devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo di tali strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area; e) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi; f) provocare rumori e schiamazzi e fare uso di radio, strumenti sonori o musicali che possano disturbare le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe, con riferimento agli orari prescritti dai regolamenti di Polizia Urbana in vigore, salvo nel caso in cui si sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dall'Amministrazione Comunale; g) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; h) l'utilizzo di modelli con motore a scoppio all'interno dei parchi ed aree verdi. 4. Sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone. 5. All'interno delle aree verdi pubbliche è fatto obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta gettandoli negli appositi contenitori e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio. "Regolamento del verde" - Delibera di Consiglio comunale n° 4 del 30/01/2014.

<sup>vi</sup> Art. 27 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi 1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. 2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi: a) motocarrozze per il trasporto di persone con difficoltà motoria; b) mezzi di soccorso; c) mezzi di vigilanza in servizio; d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione; e) mezzi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione (commercio, carico e scarico, servizi di passaggio ...) che dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata. "Regolamento del verde" - Delibera di Consiglio comunale n° 4 del 30/01/2014.